

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16.02.2005 N. 4

Entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro nell'anno 2005. Legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro).

pag. 1795

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

16.02.2005

N. 4

Entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro nell'anno 2005. Legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro) ed in particolare l'articolo 2, comma 3 che prevede che il Consiglio Regionale deliberi annualmente, su proposta della Giunta, l'entità della indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro;

Ritenuto di confermare per l'anno 2005 l'indennità giornaliera già prevista per l'anno 2004 pari a euro 40,00;

Considerato che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., sulla base della disciplina del silenzio assenso relativa alla richiesta di parere inviata dalla Regione Liguria con nota del 17 gennaio 2005, hanno espresso parere favorevole a confermare per l'anno 2005 la somma di euro 40,00 quale indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori inseriti nei cantieri scuola e di lavoro;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 4 febbraio 2005 preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 14 febbraio 2005;

DELIBERA

di confermare per l'anno 2005, in euro 40,00, l'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro di cui alla legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro).

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

I CONSIGLIERI REGIONALI
Massimiliano Iacobucci
Vincenzo Nesci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.02.2005

N. 146

Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione elenco regionale soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione ob.vi formativi regionali 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 102 del 13.02.2004 "Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) nella Regione Liguria" e n. 963 del 10.09.2004 "Parziale rettifica della Deliberazione di G.R. n. 102 del 13.02.2004. Nomina dei componenti della Consulta Regionale per la Formazione in Sanità e della Commissione Regionale ECM.";

Ritenuto, in considerazione di tali determinazioni, di definire in maniera organica l'assetto organizzativo ed il funzionamento del sistema regionale ECM;

Dato atto che tale sistema dovrà temporalmente realizzarsi in due fasi distinte e successive di cui:

- la prima dovrà avere carattere strettamente propedeutico e transitorio con durata limitata di sei mesi;
- la seconda, se pur caratterizzata da una preventiva fase di sperimentazione, dovrà disciplinare il funzionamento ordinario del sistema regionale ECM;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare l'assetto organizzativo e funzionale del sistema

regionale ECM, come risulta dall'allegato A, parte integrante e necessario del presente atto;

Ritenuto altresì di istituire l'elenco regionale dei soggetti accreditati, definiti Provider regionali, per l'organizzazione di eventi formativi in ECM;

Considerato inoltre di approvare l'apposito avviso, come risulta dall'allegato B, parte integrante e necessario del presente atto, che consente l'avvio del sistema ECM nell'ambito della Regione Liguria;

Ritenuto conseguentemente di pubblicare sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria e di divulgare sulla stampa a maggiore diffusione locale l'avviso per l'accreditamento dei Provider regionali per la formazione in Educazione Continua in Medicina (ECM);

Vista la proposta degli obiettivi formativi regionali per l'anno 2005, presentata dalla Consulta Regionale per la Formazione in Sanità nella seduta del 3 febbraio 2005, come risulta dall'allegato C, parte integrante e necessario del presente atto;

Ritenuto di approvare tali obiettivi formativi regionali per l'anno 2005;

Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e in particolare gli articoli dal 16 al 16 sexies (disposizioni in materia di formazione continua);

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro

DELIBERA

1. di approvare l'assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM, come risulta dall'allegato A, parte integrante e necessario del presente atto;
2. di istituire l'elenco regionale dei soggetti accreditati, definiti Provider regionali, per l'organizzazione di eventi formativi in ECM;
3. di approvare l'apposito avviso, come risulta dall'allegato B, parte integrante e necessario del presente atto, che consente l'avvio del sistema ECM nell'ambito della Regione Liguria;
4. di dare mandato all'Economo di provvedere,

nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione sulla stampa a maggiore diffusione locale del sopracitato avviso, fissando il termine di presentazione delle domande a decorrere dai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso stesso e non oltre il termine di quattro mesi;

5. di approvare gli obiettivi formativi regionali per l'anno 2005, come risulta dall'allegato C, parte integrante e necessario del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

All. A

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Premessa

Da circa 3 anni anche l'Italia, in analogia agli altri paesi della UE, ha introdotto un programma di attività educative (ECM = Educazione Continua in Medicina) che servono a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e la performance dei professionisti della Sanità attraverso percorsi formativi permanenti che comprendono tutte le attività finalizzate a:

- migliorare le competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali;
- adeguare i comportamenti al progresso scientifico e tecnologico;
- facilitare ogni modifica organizzativa con l'intrinseco obiettivo di garantire un'assistenza sanitaria sempre più efficace, appropriata, sicura ed efficiente.

Lo strumento operativo voluto a livello centrale per individuare i criteri e le regole del programma E.C.M. è la Commissione Nazionale per la Formazione Continua che ha definito un percorso articolato in più fasi.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel triennio 2002 - 2004 ha esperito

la qualità e la disponibilità dell'offerta formativa nazionale attraverso l'accreditamento diretto di migliaia di eventi di tipo residenziale ed oggi, nell'ottica di conseguire una migliore fruibilità degli stessi eventi formativi da parte di tutti gli operatori della sanità e di ottenere una maggior garanzia per gli standard di qualità degli eventi ECM proposti, ha ritenuto indispensabile far progredire il sistema stesso introducendo due nuovi percorsi di formazione:

- formazione a distanza (FAD);
- accreditamento nazionale e/o regionale dei soggetti pubblici e/o privati (provider) che producono le attività educazionali.

Il personale interessato a quanto espresso nel presente documento è il seguente:

- Medico chirurgo
- Veterinario
- Odontoiatra
- Farmacista
- Biologo
- Chimico
- Fisico
- Psicologo
- Assistente sanitario
- Dietista
- Educatore professionale
- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Logopedista
- Ortottista/Assistente di oftalmologia
- Ostetrica/o

- Podologo
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico ortopedico
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Terapista occupazionale
- Ottico
- Odontotecnico

Linee di indirizzo - normativa di riferimento

Prima di enunciare il processo che la Regione Liguria intende attuare in tema di ECM occorre ricordare le linee di indirizzo e le norme a cui è stato fatto riferimento. Esse sono:

- "Il memorandum sull'istruzione e la formazione permanente" che è stato redatto dalla Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles in data 30.10.2000;
- Gli articoli dal 16 al 16 sexies del Dlgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni che intervengono in materia di formazione continua, definendone le finalità, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione;
- La Legge 18 ottobre 2001, n. 3 di revisione del Titolo V della Costituzione che attribuisce nuove competenze alle Regioni in tema di sanità, formazione e ricerca;
- L'art. 16 ter, terzo comma che dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di par-

tecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2”;

- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l’Accordo del 20 dicembre 2001 stabilisce che alle singole regioni è affidato il compito di promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, garantendone contestualmente qualità e trasparenza;
- Le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua (Commissione Nazionale) prevista dall’art. 16 - ter del Dlgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni istituita dal ministro della salute in data 5 luglio 2000;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l’Accordo del 20 dicembre 2001 ha stabilito di procedere a:
 - integrare la composizione della Commissione nazionale portando a sette il numero dei rappresentanti regionali designati dalla Conferenza;
 - ratificare, attraverso il recepimento da parte della Conferenza, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 Novembre e 6 Dicembre 2001, limitandone la validità al solo anno 2002;
 - stabilire che le eventuali determinazioni assunte dalla Commissione successivamente alla sua integrazione nei termini prima evidenziati se relative ad aspetti e criteri generali, se aventi carattere prescrittivo, dovranno essere considerate quali proposte alla Conferenza in vista di una successiva approvazione, da parte della Conferenza stessa, sotto forma di accordi e se relative ad aspetti applicativi ed ordinatori potranno essere considerate efficaci, salvo che i rappresentanti regionali ne chiedano la conferma da parte della Conferenza;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l’Accordo del 20 dicembre 2001 ribadisce che il ruolo delle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali, deve essere in particolare quello di promuovere il sistema per la formazione continua, procedendo in tale contesto:
 - all’analisi dei bisogni formativi;
 - all’individuazione degli obiettivi formativi;
 - all’accreditamento dei progetti di formazione;
 - alla partecipazione nell’individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale;
 - all’individuazione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l’accreditamento dei soggetti fornitori di formazione;
 - alle verifiche e alle valutazioni finali finalizzate a verificare l’idoneità dei requisiti di tali fornitori, gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi, le ricadute delle attività formative svolte sull’attività del singolo professionista;
 - alla promozione della realizzazione di un’anagrafe dei crediti formativi accumulati dagli operatori.
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l’Accordo del 20 dicembre 2001 esclude esplicitamente la possibilità che le Regioni possano svolgere il ruolo di soggetti fornitori di eventi formativi, sottolineando come esista incompatibilità tra il ruolo svolto dalla Regione nella promozione e valutazione della formazione continua, quello di soggetto fornitore di eventi formativi, sia in modo diretto che attraverso società partecipate o comunque collegate a quello di partecipanti agli eventi stessi;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l’Accordo del 20 dicembre 2001 individua gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 e indica le linee operative di indiriz-

zo a cui tutte le regioni devono far riferimento in materia di ECM;

- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l'Accordo del 13 marzo 2003 conferma i contenuti del precedente accordo sancito il 20 dicembre 2001;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'Accordo del 13 marzo 2003 che stabilisce di esaminare in periodo successivo gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare le attività di formazione a distanza ed a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti;
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che con l'Accordo del 13 marzo 2003 sancisce che le Regioni, in forza del loro ruolo nel programma ECM, possono contribuire alla realizzazione delle predette finalità, partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l'esperienza già maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi da quelli individuati dalla Commissione;
- Le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale ECM per quanto attiene la formazione a distanza e l'accreditamento dei provider nazionali e regionali;
- Gli obiettivi del piano sanitario nazionale 2003 - 2005;
- Gli obiettivi del piano sanitario della Regione Liguria per il biennio 2003 - 2005;
- Gli obiettivi previsti dalla Regione Liguria per le Aziende Sanitarie Liguri per l'anno 2003;
- Le deliberazioni della Regione Liguria n. 102 del 13.02.2004 e n. 963 del 10.09.2004.

Il Sistema ECM

La Regione Liguria ritiene che sia indispensabile promuovere sul proprio territorio un sistema per la formazione continua di tutti gli operatori regionali della sanità definendo fin dall'immediato l'assetto organizzativo ed operativo del quale dotarsi, distinguendo, in tale conte-

sto, i compiti e le funzioni riguardanti aspetti di natura istituzionale da gestire in maniera diretta, pur avvalendosi di idonei supporti tecnici rispetto a quelli, invece, aventi natura prevalentemente tecnico-professionale attribuibili, nell'ambito di percorsi predefiniti, ad organismi e/o soggetti esterni (Provider). La Regione ha istituito un organismo regionale a cui partecipino i rappresentanti di tutte le categorie professionali interessate all'ECM, denominato Consulta Regionale per la Formazione in Sanità.

Ciò posto, la Regione Liguria garantisce la gestione, i compiti e le funzioni riguardanti gli aspetti di natura istituzionale in tema di ECM tramite l'Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro e ha istituito, a supporto tecnico scientifico dell'attività svolta, una Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina d'ora in poi definita (Commissione Regionale ECM).

Quest'ultima coadiuverà la Regione nella:

- definizione, relativamente al biennio 2004 - 2005, della % di crediti che:

potranno essere ottenuti con programmi ECM finalizzati ad obiettivi di rilievo regionale;

potranno essere acquisiti con eventi residenziali di didattica frontale (seminari, relazioni) con oltre 200 partecipanti o senza verifica dell'apprendimento;

dovranno essere ottenuti nel settore professionale e specialistico in cui gli operatori della sanità operano;

potranno essere ottenuti su argomenti di interesse affine a quello della specialità in cui operano o su argomenti generali (bioetica, legislazione, managing, informatica, etc.);

potranno essere acquisiti con processi di autoformazione;

- avvio della fase organizzativa del processo di accreditamento dei provider regionali attraverso la precisazione dei requisiti ritenuti necessari per l'accreditamento dei soggetti fornitori di formazione a livello regionale;
- precisazione dei processi di valutazione fina-

lizzati a verificare l'idoneità dei requisiti dei fornitori di eventi formativi;

- precisazione dei processi di valutazione finalizzati a verificare gli aspetti gestionali degli stessi eventi in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi e a verificare le ricadute delle attività formative svolte, sull'attività del professionista;
- avvio della fase operativa di accreditamento regionale dei provider;
- audit presso le strutture dei provider.

Attualmente, secondo le indicazioni della Commissione nazionale ECM, ogni professionista della Sanità deve acquisire:

per l'anno 2003 - 20 crediti ECM (da 10 a 40);

per l'anno 2004 - 30 crediti ECM;

per l'anno 2005 - 40 crediti ECM;

e lo stesso a far data dal 2006, avrà l'obbligo di acquisire 150 crediti in un triennio. Una percentuale comunque non superiore al 50% dei crediti che ogni professionista deve annualmente acquisire potrà essere ottenuto con progetti formativi ECM finalizzati al raggiungimento di obiettivi di rilievo regionale.

Fermo restando quanto sopra ogni Azienda Sanitaria od Ospedaliera dovrà garantire l'acquisizione da parte dei propri dipendenti della metà dei crediti necessari nell'anno.

La realizzazione del sistema ECM in Regione Liguria avverrà in due fasi distinte ma tra loro strettamente correlate:

- Una fase propedeutica (o sperimentale);
- Una fase a regime.

La Fase Propedeutica sarà avviata nel mese di febbraio 2005.

In tale fase la Regione accrediterà i Provider regionali secondo i seguenti criteri:

- Provider già autorizzati per la sperimentazione nazionale - accreditamento automatico;

- Soggetti pubblici o privati collegati a soggetti pubblici che ne facciano richiesta, ammessi previa analisi del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento; (in tale fase i requisiti richiesti dovranno essere simili a quelli previsti a livello nazionale) fermo restando che il provider per essere accreditato oltre agli altri requisiti dovrà essere in possesso di una sede in regione Liguria.

Ai fini dell'accreditamento la Regione adotterà un apposito bando.

I Provider accreditati potranno presentare nella fase propedeutica sino a 3 progetti formativi ciascuno e pre-assegneranno i crediti formativi sulla base dei criteri definiti dalla Regione.

La congruità in relazione agli obiettivi formativi regionali dei progetti presentati e la conformità ai criteri regionali dei crediti preassegnati sarà verificata dalla Regione, attraverso la Commissione Regionale ECM.

Ciascun progetto formativo deve essere corredato dai seguenti elementi:

- obiettivi formativi;
- curricula dei docenti, il numero e le caratteristiche dei partecipanti;
- durata e le modalità di realizzazione;
- criteri e gli strumenti di valutazione dell'apprendimento.

Ogni evento/progetto deve essere corredato da certificazione del Responsabile dell'evento formativo che, con riferimento ai criteri formulati dalla Regione, dichiara la sua corrispondenza ai requisiti per l'accreditamento dell'evento e indichi i crediti attribuibili allo stesso.

I crediti regionali sono validi su tutto il territorio nazionale e i crediti nazionali sono validi a livello regionale.

Tutti i progetti formativi indirizzati ad obiettivi regionali identificati dalla Consulta Regionale per la Formazione in Sanità non devono essere inviati alla Commissione Nazionale ECM.

Al termine della fase propedeutica che avrà la

durata di mesi sei, sarà avviata, alla luce dei dati acquisiti, una nuova fase che dovrà vedere la realizzazione del sistema informatizzato e dei nuovi criteri regionali in materia di accreditamento dei provider.

FASE A REGIME

Provider - Linee di indirizzo

Accreditamento dei provider regionali

Con il termine accreditamento dei provider si intende il riconoscimento da parte della Regione di una istituzione o organizzazione pubblica o privata con sede nel territorio regionale, che organizza eventi, con obiettivi coerenti con i piani definiti a livello regionale, e la cui organizzazione e programma educativo soddisfino i requisiti standard di qualità della formazione professionale continua;

Accreditamento provvisorio dei provider regionali

È la forma di accreditamento per tutte le richieste iniziali da parte di soggetti pubblici e privati che intendono acquisire il titolo di Provider regionale. Richiede il possesso dei requisiti previsti dalla Commissione Regionale ECM.

Salvo proroga debitamente motivata decade automaticamente dopo 12 mesi se non è stato ottenuto l'Accreditamento Standard.

Accreditamento standard dei provider regionali

Ha durata di 5 anni, e può essere richiesto solo dopo aver ottenuto l'accredimento provvisorio o come conferma di un precedente accreditamento standard. Il Provider, per ottenere questo tipo di accreditamento deve documentare oltre al possesso dei requisiti incluso il possesso ed il mantenimento per tutta la durata dell'accredimento della certificazione di qualità, di essere attivo nel settore della formazione con programmi d'elevata qualità formativa e con idonea disponibilità di tecnologie e adeguata organizzazione.

Mancata concessione dell'accredimento ai provider regionali

Ove la richiesta di accreditamento del Provider non sia stata accolta per significativa diffor-

mità rispetto ai criteri standard di qualità, o al mancato possesso di una o più delle caratteristiche necessarie, o ad un giudizio negativo della visita ispettiva o ad altra motivazione in merito ai criteri di garanzia di buon funzionamento, la Regione notifica al richiedente la valutazione negativa con le specifiche motivazioni.

Il richiedente l'accredimento avrà disponibili 60 giorni dalla data della comunicazione per giustificare, motivare o contestare la decisione della Regione. Sull'opposizione la Regione si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

Nelle more della decisione della Regione, il richiedente non potrà accreditare alcun programma.

Il richiedente l'accredimento che ha ricevuto risposta negativa potrà presentare nuova richiesta con le necessarie modifiche sui punti contestati.

Avvio del processo di accreditamento dei provider regionali

Per avviare il processo di accreditamento occorre che la Regione, su proposta della Commissione Regionale ECM, stabilisca i requisiti che il provider richiedente l'accredimento deve possedere perchè ritenuti adeguati a garantire lo sviluppo di programmi educativi di qualità.

Tali requisiti devono riguardare:

- le competenze clinico - assistenziali, tecniche e scientifiche del provider che potranno essere possedute direttamente (es.: Dipartimenti universitari, Società scientifiche, Aziende ospedaliere e territoriali etc.) o acquisite mediante specifico accordo con soggetto che ne abbia documentata capacità e devono essere oggettivamente documentabili nel settore disciplinare di interesse del prodotto formativo. Queste competenze saranno garantite dalle figure del Responsabile Scientifico e del Comitato Scientifico e dalle caratteristiche dei docenti/formatori.

Il Provider deve, comunque, avvalersi di un Comitato Scientifico, costituito da personalità ed esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, responsabile dell'individuazione dei bisogni formativi

degli utenti cui il Provider si rivolge, dei programmi e dei contenuti delle attività educative, delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, dell'implementazione delle attività educative. Per ogni singolo evento/programma dovrà essere nominato uno o più Responsabili Scientifici con documentata esperienza e capacità nell'ambito degli specifici contenuti e delle professioni sanitarie per le quali viene organizzato l'evento o il programma educativo.

- le competenze andragogiche del provider che devono essere documentate da pregressa attività nel settore della formazione o da specifico accordo con soggetto che ne abbia documentata capacità. Anche le competenze andragogiche faranno riferimento al Comitato Scientifico.
- le capacità organizzative del provider che devono essere documentate, oltre che da eventuale pregressa attività formativa, anche dagli atti formali che indichino le finalità educative del Provider (statuto, delibera di organo competente), dalla disponibilità di una sede propria con idonea strumentazione e servizi, di personale proprio con compiti di segreteria e amministrazione, di una contabilità deliberata annualmente secondo le norme vigenti e da adeguata disponibilità finanziaria in rapporto all'entità dell'impegno educativo che il Provider ha programmato.
- la disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei, posseduti in proprio o mediante accordi/convenzioni/locazioni.
- avere stabile organizzazione in Liguria. Ogni cambiamento di denominazione, di stato giuridico del Provider, del suo statuto, di sede, inclusa la formazione di consorzi, partnership e associazioni deve essere preventivamente comunicato e, ove ritenuto necessario dalla Commissione ECM, potrà richiedere il riaccreditamento del Provider con le nuove caratteristiche.

Documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di accreditamento regionale

Viene di seguito esplicitata la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di accreditamento regionale da parte dei provider:

- statuto o atto costitutivo o delibera di organo competente (per gli Enti Pubblici) che indichi in modo esplicito che l'ECM costituisce un obiettivo del soggetto interessato;
- documenti, contratti, convenzioni relative alla disponibilità delle strutture, strumenti, risorse umane necessarie per l'attività ECM;
- documenti di programmazione o attuazione di procedure atte ad individuare gli specifici bisogni formativi dei professionisti della Sanità cui il Provider si rivolge;
- documenti relativi ai docenti/formatori selezionati in base all'esperienza ed alla competenza maturata sugli argomenti trattati;
- documenti relativi ai metodi andragogici che si intendono utilizzare, conformi ed adeguati per perseguire gli obiettivi del programma;
- documenti sulla programmazione ed attuazione dei meccanismi per valutare l'efficienza dell'insegnamento/ apprendimento e l'efficacia nella pratica clinica dei programmi educativi;
- documenti relativi alle verifiche che sono predisposte e saranno utilizzate per valutare l'efficienza formativa e l'efficacia della formazione sul miglioramento delle attività sanitarie;
- documenti relativi alle procedure organizzative ed alle risorse disponibili, che dovranno essere adeguate alla programmazione ECM del Provider;
- documenti che attestino se ha usufruito di supporto economico o di altro genere da parte di aziende impegnate nel settore sanitario e, in questo caso, che tutti i punti sopraindicati sono stati decisi ed attuati in modo del tutto libero da qualsiasi conflitto di interesse commerciale;
- documenti che attestino che il Provider è disponibile per ispezioni in sede e per la revisione, da parte della Commissione ECM o suoi delegati, dell'organizzazione, della contabilità, della documentazione che dovrà essere conservata per i periodi indicati dalla Commissione.

Provider regionali accreditati

Provider regionale accreditato è da considerarsi qualsiasi soggetto (organizzazione) pubblico o privato che, avendo i requisiti richiesti per predisporre e rendere fruibili programmi formativi, ottiene dalla Regione il riconoscimento in base al quale può assegnare ad ogni evento/programma formativo dei crediti ECM a misura del tempo dedicato all'apprendimento dai discenti. È il responsabile unico di fronte alla Regione delle attività e programmi formativi che produce e distribuisce. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni e comunque per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore delle stesse, un Provider regionale, di norma, può essere accreditato dalla commissione regionale solo per eventi residenziali, fatta salva la possibilità in capo alla Regione di avviare a livello sperimentale programmi FAD.

Possono essere Provider i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti sopra indicati tra cui Istituzioni Universitarie e Ospedaliere, Aziende Sanitarie del Territorio, Società Scientifiche e Associazioni professionali di categoria, Ordini e Collegi professionali [questi ultimi solo per i temi relativi all'etica, deontologia, bioetica, aspetti giuridici e medico-legali connessi all'esercizio della professione, alla comunicazione (tecnologia, lingua straniera) ed all'informatica], Agenzie o Società private, Consorzi pubblici, privati e misti e altre forme associative tra i sopraindicati soggetti e/o con soggetti non accreditati purchè abbiano dichiarate finalità nell'ambito formativo ECM.

Quando detti requisiti sono conseguenti ad accordi/convenzioni con altri soggetti, tali accordi devono essere formalizzati per un periodo pari almeno alla durata dell'accREDITAMENTO. Ove tali accordi dovessero essere rescissi o modificati deve esserne data immediata notizia alla Regione Liguria e, se la rescissione o modificazione non dovesse essere giudicata idonea, potrà portare alla decadenza dell'accREDITAMENTO.

Il Provider accreditato è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività educazionali cui ha assegnato crediti.

Relativamente a tutti i programmi di eventi residenziali, ai materiali didattici ed ai materiali durevoli di eventi accreditati il provider deve di-

chiarare e garantire che l'attività è svolta in modo autonomo, che l'attività è svolta con la partecipazione o meno di altro soggetto non accreditato, che l'informazione è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnico-assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche.

Non potranno essere presentati da parte dei Provider regionali programmi formativi già presentati per l'accREDITAMENTO nazionale.

I Provider accreditati sono iscritti in un apposito elenco regionale gestito dal Servizio Attività Formative e del Lavoro della Regione Liguria.

Contributi corrisposti al sistema regionale ECM dai Provider regionali

Ogni Provider, al momento della presentazione di ciascun evento formativo, deve dimostrare di aver corrisposto alla Regione un contributo pari ad i 200,00.

La mancata corresponsione del contributo dà luogo alla non accettazione dell'evento proposto.

Eventi residenziali accreditabili

Gli eventi ECM di tipo residenziale accreditabili comprendono attività formative di varia tipologia per le quali è stato acquisito, nel biennio precedente, un importante bagaglio di esperienza.

Questi eventi residenziali includono:

- congresso/simposio/conferenza/seminario;
- tavola rotonda;
- conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici;
- consensus meeting inter-aziendali finalizzati alla revisione delle statiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata;
- corsi di formazione e/o applicazione in materia

di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici;

- corso di aggiornamento tecnologico e strumentale;
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale;
- progetto formativo aziendale;
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali;
- frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale (specificare la struttura assistenziale);
- corso di aggiornamento;
- corso di addestramento;
- tirocinio/stage/frequenza con metodiche tutoriali presso una struttura assistenziale o formativa.

Tale elenco di tipologie per eventi residenziali, non esaustivo e ampliabile o comunque modificabile dalla commissione, evidenzia le differenze organizzative (risorse strutturali e strumenti didattici) e di efficacia andragogica delle diverse modalità educazionali che includono:

- lezioni magistrali;
- serie di relazioni su tema preordinato;
- tavole rotonde con dibattito tra esperti;
- confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ;
- dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti;
- presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria;
- lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto;
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche;

- role-playing.

Attribuzione dei crediti ECM da parte dei provider regionali

I provider accreditati dovranno sottoporre alla Regione una dettagliata descrizione dell'evento formativo che intendono produrre, corredata dal numero di crediti che si ritiene attribuibile all'evento.

Il provider accreditato assegna ai propri programmi educazionali un numero di crediti proporzionato all'impegno di apprendimento richiesto per acquisire le conoscenze e le competenze che sono gli obiettivi di quel programma.

L'assegnazione dei crediti da parte del programma si deve basare sul principio premiante la qualità scientifica dell'evento, l'interattività ed il maggiore valore formativo delle attività pratiche. Il provider può dunque proporre un numero di crediti variabile da 0.8 crediti/ora a 1.2 crediti/ora in relazione alla tipologia dell'evento ed alla metodologia didattica, così come previsto dai criteri nazionali che definiscono i crediti attribuibili agli eventi.

Informazione

I programmi educazionali devono attenersi a schemi standard ed a requisiti finalizzati a fornire all'utilizzatore (professionista della Sanità) informazioni sugli obiettivi, sui contenuti e sulle modalità operative, sul nominativo e qualifica del/dei Responsabili Scientifici.

Nelle brochures, nelle locandine, nei programmi, in eventuali materiali didattici degli eventi ECM residenziali deve essere chiaramente indicato:

- la denominazione del Provider;
- la dichiarazione di responsabilità;
- l'eventuale partecipazione di sponsor commerciali;
- il costo di partecipazione per il professionista della sanità e la procedura per sottoscrivere la partecipazione;
- le indicazioni di massima sulle procedure di valutazione e di attestazione della presenza;

- la tipologia (caratteristiche professionali e specialistiche) del professionista della sanità cui il programma è rivolto;
- gli obiettivi didattico/formativi del programma, indicando anche se questi corrispondono agli obiettivi prioritari regionali;
- il nominativo, la qualifica e le credenziali principali del/dei Responsabile/i Scientifico/i di ogni programma cui ha assegnato crediti;
- il numero di crediti assegnati al programma una volta superato il test di valutazione.

Qualità dei contenuti dei programmi

Il Provider è direttamente responsabile della scientificità e dell'aggiornamento degli eventi ECM cui ha assegnato crediti.

Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida, commenti e quant'altro costituisce il contenuto di un programma ECM deve essere basato sull'evidenza scientifica comunemente accettata nell'ambito dell'operatività dei professionisti della Sanità e deve essere presentato in modo equilibrato, con le indicazioni e le controindicazioni opportune.

Tutti i dati scientifici cui si fa riferimento nell'ambito di un programma devono essere conformi agli standard comunemente accettati nel mondo scientifico sia per disegno sperimentale che per l'acquisizione ed analisi dei dati.

Verifica della partecipazione ad eventi residenziali

La verifica di partecipazione dei professionisti della Sanità alle attività ECM è requisito obbligatorio per assegnare ad ognuno i relativi crediti.

Il Provider deve garantire meccanismi di controllo della effettiva presenza del professionista della Sanità nella sede in cui si svolge l'attività ECM. Come già sperimentato nella fase di avvio dell'ECM, questo può avvenire con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal partecipante, etc.).

Verifica dell'apprendimento

Gli strumenti di valutazione dell'apprendimento, nelle diverse forme possibili, utilizzati in itinere e/o alla fine del programma, possono svolgere una doppia funzione di verifica di partecipazione e di verifica d'efficacia formativa del programma per il singolo utilizzatore (raggiungimento degli obiettivi formativi).

Per questa seconda funzione è necessario che le verifiche siano coerenti agli obiettivi formativi dichiarati ed abbiano caratteristiche paragonabili per i diversi programmi ECM, in modo da creare condizioni standard di valutazione.

Il provider dovrà pertanto:

- predisporre quesiti relativi agli obiettivi formativi dichiarati con particolare riferimento agli argomenti e problemi particolarmente rilevanti o innovativi del programma;
- predisporre un numero di quesiti pari a 5 per ogni credito assegnato;
- indicare che il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno 4/5 dei quesiti proposti.

La verifica dell'apprendimento costituisce un momento essenziale dell'attività ECM, consente infatti di valutare l'efficacia formativa complessiva del programma ed anche le singole aree in cui l'efficacia formativa è stata minore. Consente quindi eventuali correzioni della forma con cui i contenuti sono presentati, delle procedure e della strutturazione del programma. I dati della verifica devono pertanto essere conservati dal Provider ECM e resi disponibili in forma di tabulato per la Commissione ECM con l'indicazione di coloro che hanno utilizzato il programma e di coloro che abbiano superato il test nell'ambito del monitoraggio dei programmi ECM.

Verifica della qualità percepita

La qualità di ogni programma ECM deve essere valutata anche in base all'indice di gradimento ex-post manifestato dagli utilizzatori. Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda standard. La suddetta scheda costituisce parte della documentazione che il Provider deve registrare, conservare e rendere, a richiesta, disponibile per la Commissione ECM in forma di tabulato.

Questa stessa scheda, in tutti i casi in cui vi è stata la partecipazione d'uno sponsor commerciale, deve includere apposito quesito relativo all'eventuale percezione, da parte degli utilizzatori, di una qualsiasi forma di conflitto di interessi, di informazione non ben bilanciata, di riferimenti inappropriati che riguardino, sotto qualsiasi forma lo sponsor commerciale. Quest'ultimo quesito deve contenere la nota che la scheda suddetta può essere inviata dall'utilizzatore, oltre che al Provider, direttamente ai competenti Uffici della Regione.

Attestazione

Accertato che i requisiti di partecipazione all'attività educativa ECM, di valutazione della formazione e la scheda della qualità percepita siano stati soddisfatti, il Provider attesterà che l'utente ha svolto la suddetta attività formativa ECM ed ha quindi acquisito i crediti ECM in numero pari a quanto previsto per quello specifico programma (o parte di programma). Dovrà quindi essere consegnata (o inviata a spese del Provider), apposita attestazione contenente:

- il nome del Provider (incluso il numero del suo accreditamento);
- il titolo, gli obiettivi formativi generali del programma ECM e il numero di crediti assegnati;
- la data dell'attestato;
- la firma del Responsabile Scientifico (anche firma riprodotta);
- Il Provider deve conservare copia di tale documentazione per un periodo di 5 anni al fine di trasmetterne copia, su richiesta, alla Commissione regionale ECM;
- Il professionista della Sanità, ottenuta l'attestazione, dovrà provvedere alla sua conservazione e successivamente alla registrazione (agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali) nel rispetto delle modalità che verranno indicate dalla Commissione Ministeriale ECM.

Certificazione

La certificazione dell'avvenuto espletamento dell'attività ECM per i professionisti della Sanità, sarà rilasciata dai competenti Ordini e Collegi,

cui la relativa documentazione sarà trasmessa a carico dello stesso professionista della Sanità che ha ricevuto l'attestato dal Provider.

Monitoraggio

Nella fase a regime del sistema ECM regionale, i provider istituzionali e segnatamente le Aziende sanitarie e le AASSLL dovranno sottoporre alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno il proprio programma formativo per l'anno successivo ed ancora, per ogni evento educativo ipotizzato, il titolo dell'evento, la data di svolgimento nonché tutte le informazioni riportate sulle brochures informative.

Ogni modifica apportata ad un evento educativo dovrà pervenire alla Regione almeno 30 giorni prima della data precedentemente stabilita per l'evento stesso.

Il provider trimestralmente ha facoltà di integrare l'elenco degli eventi proposti per il trimestre successivo.

Le Aziende sanitarie e le AASSLL accreditate Provider non dovranno più limitarsi a registrare la formazione eseguita ma assumere un forte ruolo nella progettazione della formazione trovando un raccordo tra la capitalizzazione dei crediti formativi degli operatori e le proprie esigenze organizzative.

Il Provider deve conservare per almeno 5 anni copia delle certificazioni dei crediti assegnati ad ogni singolo professionista della Sanità per ogni programma educativo cui ha assegnato crediti e, a richiesta della Regione, deve fornire, entro 60 giorni dalla richiesta, i tabulati relativi al numero di programmi prodotti, al costo di partecipazione per ognuno di essi, all'elenco ed al numero complessivo di utilizzatori cui ha assegnato crediti ed alla loro tipologia (qualifica professionale degli utilizzatori), al numero di utilizzatori che non hanno superato il livello di risposta per ottenere l'attestazione ed infine ai questionari sulla qualità percepita con i relativi risultati.

Report

Al termine della fase propedeutica ed entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Provider accreditato dovrà inviare una relazione sull'attività educativa svolta nell'anno precedente. La re-

lazione dovrà indicare numero e tipologia delle attività ECM, numero di crediti offerti per le singole professioni/specialità, numero e tipologia dei professionisti della Sanità cui sono stati assegnati crediti, l'entità del supporto commerciale, i ricavi complessivi e le spese sostenute. Queste relazioni annuali hanno un duplice scopo di verificare le informazioni aggiornate sui Provider e di analizzare le dimensioni e gli obiettivi dell'offerta formativa complessiva a livello regionale.

Verifiche dell'attività

La Commissione ECM deve predisporre un documento relativo alle modalità di verifica e di controllo, anche a campione, delle attività dei Provider di eventi residenziali.

Queste verifiche dovranno riguardare:

- la coerenza tra i programmi annunciati e gli eventi realizzati;
- il rispetto delle regole relative al conflitto di interesse e le sponsorizzazioni;
- le qualità andragogiche e gli strumenti didattici;
- il livello qualitativo dei contenuti in termini di aggiornamento, scientificità, presentazione equilibrata;
- la qualità delle verifiche predisposte dal Provider ed il loro utilizzo a scopo di implementazione della qualità dei programmi educazionali ECM;
- le iniziative relative alla valutazione dell'efficacia delle attività ECM per il miglioramento dei livelli assistenziali.

Per attivare queste verifiche la Regione potrà avvalersi di strutture proprie o delegare ad enti terzi tale attività.

Il Provider deve conservare, per almeno 5 anni, copia delle certificazioni dei crediti assegnati ad ogni singolo professionista della Sanità per ogni programma educativo cui ha assegnato crediti e, a richiesta della Commissione ECM, deve fornire, qualora richiesto, entro 60 giorni, i tabulati relativi all'evento oggetto di verifica.

Qualora le verifiche dimostrino che i provider ammessi alla fase propedeutica non abbiano espletato quanto richiesto dalla normativa ECM regionale, sarà loro fatto divieto di partecipare alla fase di accreditamento provvisorio (annuale) della fase a regime.

Nella fase a regime, in cui i provider regionali avranno un accreditamento provvisorio (1 anno) e nella successiva fase in cui i provider avranno un accreditamento standard (5 anni), i provider saranno passibili di sanzioni che vanno dal richiamo formale alla sospensione dall'attività di provider per un periodo variabile dai 3 mesi all'anno, per accertate inadempienze operative.

Modalità di supporto economico dell'attività formativa

Le attività ECM possono essere finanziate da fondi del provider stesso, da fondi istituzionali, da fondi derivanti dalle quote di iscrizione agli eventi formativi stessi, da fondi elargiti da enti pubblici o privati sotto forma di "supporto economico non vincolato". In merito a quest'ultimo punto l'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici possono essere sponsor commerciali, anche unici, di attività svolte dal Provider a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sui contenuti degli eventi e dei programmi ECM. I termini, le condizioni e gli scopi dei contributi degli sponsor devono essere documentati da apposito contratto privato firmato dal Provider e dallo sponsor.

È responsabilità dei Provider, che sarà dunque passibile di accertamenti e di eventuali sanzioni, garantire l'eticità della formazione. Il Provider dovrà acquisire e conservare per almeno un triennio le dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono un ruolo a qualsiasi titolo nell'evento/programma educativo. La dichiarazione deve essere relativa ai rapporti con aziende farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari nell'ultimo biennio. Il Provider dovrà rendere noto, nelle forme adeguate, il potenziale conflitto di interessi del singolo docente/formatore ai partecipanti all'attività ECM.

Oltre alla dichiarazione su ogni eventuale supporto economico, da inserire nel programma di ogni evento residenziale, il Provider deve assi-

curare, in tutti i casi di sponsorizzazione commerciale, la presenza di specifico questionario in cui i docenti ed i discenti possano indicare se hanno percepito influenza di conflitto di interessi nel materiale ECM. Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione dei programmi degli eventi residenziali e a distanza. Se ad un evento residenziale è associata esposizione commerciale di prodotti farmaceutici, presidi e strumenti sanitari, l'allestimento di queste esposizioni non deve influenzare la progettazione dell'evento né interferire con la sua presentazione e deve essere mantenuto separato dalle attività ECM.

Gli sponsor possono essere ringraziati sugli annunci stampati e sulle brochures o altrove, ma nei ringraziamenti non deve essere fatto riferimento ad alcun specifico prodotto.

Considerato che la ricerca scientifica obiettiva e rigorosa condotta da aziende commerciali e/o da industrie è parte essenziale del processo di sviluppo di nuovi prodotti (farmaceutici o strumentali), i programmi di aggiornamento che riguardano ricerche scientifiche su farmaci, dispositivi medici e strumenti, possono costituire oggetto di attività ECM purché il Provider garantisca l'obiettività scientifica delle informazioni presentate, conformi agli standard generalmente accettati nella sperimentazione scientifica ed una equilibrata presentazione dei risultati.

Per quanto riguarda l'uso non scientificamente comprovato di prodotti farmacologici, dispositivi e strumenti, il Provider dovrà garantire che, nell'esposizione o nel materiale durevole, sia chiaramente esplicitato che l'utilizzo di quel dato prodotto non si è dimostrato utile per quell'uso o che il prodotto/strumento/procedura è ancora in fase sperimentale.

Consorzi tra provider regionali accreditati dalla stessa regione

I Provider regionali accreditati si possano consorzare tra loro al fine di contenere i costi organizzativi e meglio pianificare l'attività formativa.

All. B

Avviso per l'accreditamento dei provider regionali per la formazione in educazione continua in medicina (ECM)

La Regione Liguria intende avviare in forma sperimentale il sistema regionale ECM.

A tale fine possono presentare richiesta di accreditamento tutti coloro che, in possesso di una sede in Regione Liguria, rispondono ad uno dei seguenti criteri:

- Provider già autorizzati per la sperimentazione nazionale - accreditamento automatico;
- Soggetti pubblici o privati collegati a soggetti pubblici che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento a livello nazionale;

Le richieste di accreditamento dovranno essere presentate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dai 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, alla Regione Liguria - Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro Cultura e Sport - Servizio Attività Formative e del Lavoro - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova.

Le domande potranno essere presentate non oltre il termine di mesi quattro dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

I soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti nell'elenco regionale dei Provider liguri accreditati ECM.

All. C

GLI OBIETTIVI DI SALUTE

L'educazione continua in medicina ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze scientifiche e le competenze dei professionisti della sanità ed è dunque parte del più ampio processo di sviluppo professionale continuo che mira a veri-

ficare l'impatto che l'aggiornamento professionale ha sulla pratica clinica e quindi a migliorare l'assistenza sanitaria offerta ai cittadini. In riferimento a ciò la Regione Liguria, nel Piano Sanitario, pone come obiettivi prioritari per il triennio 2003/2005:

- la valorizzazione delle attività di prevenzione;
- il rafforzamento dell'attività sanitaria di 1° livello attraverso una rete territoriale più forte e capace di assolvere compiutamente le proprie funzioni;
- l'orientamento della realtà ospedaliera alla medio-alta intensità di cure;
- la risoluzione del problema degli anziani e dei non autosufficienti;
- l'adozione di un sistema programmato per una effettiva integrazione sociosanitaria;
- la pianificazione di un sistema di emergenza più sicuro;
- il potenziamento della risposta diagnostica;
- un incremento significativo dei sistemi di accesso alle prestazioni anche attraverso la sperimentazione di nuovi strumenti di innovazione tecnologica che esitino nel movimento delle informazioni rispetto a quello delle persone;
- un graduale riallineamento delle risorse finanziarie;
- un importante riconoscimento e coinvolgimento dell'associazionismo.

Gli obiettivi devono essere raggiunti:

- maturando strategie aziendali di sviluppo della logica dipartimentale che, mentre mantiene una configurazione di tipo verticale rispetto all'azienda per le equipe mediche, deve mirare per la risorsa infermieristica e tecnico riabilitativa ad una operatività di tipo orizzontale dimensionata per livello di assistenza e non di unità operativa;
- attuando un sistema organizzato, coordinato ed integrato con il territorio per le prestazioni a bassa e bassissima complessità di cure di cui

il distretto sanitario deve diventare punto di riferimento e di raccordo tra la funzione ospedaliera e quella territoriale;

- operando al fine di rendere effettiva l'integrazione delle risposte di tipo sociale con le risposte di tipo sanitario;
- promuovendo una produzione appropriata delle prestazioni erogate dovendo esistere piena corrispondenza tra livello di assistenza erogata e patologia in atto;
- lavorando per il miglioramento della rete dell'emergenza potenziando le capacità di filtro delle strutture territoriali e l'integrazione delle risorse operanti in tale campo;
- istituendo strutture di ricovero a bassa o bassissima complessità di cure;
- potenziando l'attività di day surgery;
- promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione a questi valori senz'altro innovativi per il Sistema Sanitario Regionale.

A partire da queste premesse e in diretta conseguenza delle linee prioritarie di intervento indicate dal Piano Sanitario Regionale vigente sono individuati, per l'anno 2005, i seguenti Obiettivi formativi regionali:

Gruppo 1

Obiettivi per tutte le professioni:

- a) Qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari anche riferito ai processi di certificazione;
- b) Miglioramento della comunicazione tra i professionisti della sanità e la popolazione;
- c) La comunicazione tra operatori sanitari, gli enti e le istituzioni attraverso l'uso delle "nuove tecnologie";
- d) Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici in relazione ai LEA;
- e) Formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attività assisten-

ziali e socio-assistenziali riferite alla dimissione precoce;

- f) Malattie professionali e legge 626/94 e ss.mm.
- g) Il ruolo degli ordini, collegi ed associazioni professionali nella tutela del cittadino e del professionista della sanità;
- h) Prevenzione della sindrome del Burn-out nelle professioni sanitarie d'aiuto;
- i) Elementi organizzativi aziendali con particolare riferimento all'organizzazione dipartimentale ed alle strategie aziendali che la potenzino;
- j) Elementi di legislazione con particolare riferimento alla responsabilità generale e specifica degli operatori.

Gruppo 2

Obiettivi per specifiche categorie professionali

- a) L'umanizzazione delle cure con particolare riferimento alla terapia del dolore, all'assistenza ai disabili, al trattamento dei pazienti affetti da patologie degenerative e neoplastiche;
- b) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle patologie connesse all'invecchiamento con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, ematologiche e metaboliche;
- c) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria dell'età evolutiva, dal concepimento all'età adulta, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti, alle vaccinazioni e alla prevenzione di malattie socialmente rilevanti;
- d) Igiene degli alimenti e prevenzione delle malattie infettive ed allergiche;
- e) Farmacovigilanza, farmacoeconomia, farmacoepidemiologia;
- f) Urgenze ed emergenze in medicina e chirurgia;
- g) Innovazione tecnologica;
- h) Correlazioni tra medicina veterinaria e salute pubblica;
- i) Implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale infermieristica (EBN);
- j) Indicazioni, costi ed efficacia della diagnostica per immagini;
- k) L'accesso alle prestazioni, con particolare riguardo a strumenti che esitino nel movimento delle informazioni rispetto a quello delle persone (telemedicina, rete informatica, etc);
- l) I percorsi diagnostici e l'integrazione socio-sanitaria;
- m) Implementazione e revisione delle linee guida per le professioni sanitarie;
- n) I percorsi assistenziali integrati tra: ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare, con particolare attenzione alle fasce deboli;
- o) Prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali;
- p) Disturbi del comportamento alimentare;
- q) Tutela della salute della donna in gravidanza e del bambino con particolare riguardo alle malattie genetiche neonatali e le malattie rare;
- r) Prevenzione delle disabilità e delle morti evitabili;
- s) Prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie oncologiche;
- t) Ricerca biomedica e tecnologica orientata all'innovazione anche attraverso i sistemi di laboratorio;
- u) Metodologie di attuazione dei criteri di qualità analitica e ambientale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.02.2005

N. 289

**Approvazione programma annuale
dei distretti industriali ai sensi**